

Regolamento Elettorale Nuovo IMAIE **Publicato sul sito Internet dell'Istituto in data 29 dicembre 2017**

TITOLO I **ELETTORATO**

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo per Assemblea dei Delegati

- 1) Sono elettori ed eleggibili tutti gli Associati del Nuovo IMAIE così come definiti all'art. 2 dello Statuto.
- 2) Gli Associati di cui al precedente comma 1 eleggono l'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
- 3) Gli Associati sono distinti in due elenchi: uno relativo all'Area Musicale e uno relativo all'Area Audiovisiva.
- 4) Gli Associati che hanno i requisiti per appartenere a entrambe le aree sono eleggibili ed elettori nell'area per la quale siano preponderanti i compensi maturati negli ultimi 5 (cinque) anni. Tale area è comunicata all'artista nella corrispondenza di trasmissione della scheda elettorale.
- 5) Il possesso dell'elettorato attivo e passivo è attestato dagli uffici del Nuovo IMAIE.
- 6) I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c) e d) dello Statuto, qualora non lo avessero effettuato al momento dell'iscrizione, comunicano all'Istituto almeno 95 (novantacinque) giorni antecedenti alla data delle votazioni il proprio rappresentante, secondo le modalità che verranno comunicate nella delibera di cui al successivo art. 3. Ai fini dell'elettorato passivo il rappresentante deve essere un artista iscritto all'Istituto.
- 7) Sono eleggibili esclusivamente gli Associati che hanno presentato domanda di iscrizione entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito dell'Istituto.

TITOLO II **PROCEDIMENTO ELETTORALE**

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 2 - Collegio elettorale

- 1) Il Collegio Elettorale per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati è unico.

Articolo 3 - Fasi del procedimento

- 1) Il Presidente tra i 30 (trenta) e i 60 (sessanta) giorni successivi all'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Istituto della approvazione del Regolamento Elettorale da parte dell'Assemblea dei Delegati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione:
 - a) indice le votazioni per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, specificando le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento elettorale, con l'indicazione della data dalla quale si possono presentare le liste elettorali;
 - b) costituisce la Commissione Elettorale composta come da art. 4 comma 1;
 - c) nomina tre Commissari con funzioni di supplenza in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti della Commissione Elettorale, scelti tra giuristi, avvocati o magistrati di comprovata esperienza e professionalità come da art. 4 comma 1;
 - d) nomina i tre componenti della Commissione per i Ricorsi in materia elettorale come da art. 18 comma 2.
- 2) La delibera di cui al comma 1 viene affissa presso gli uffici del Nuovo IMAIE e, almeno 95 (novantacinque) giorni prima della data delle elezioni, diffusa sul sito Internet del Nuovo IMAIE e comunicata agli Associati che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
- 3) Le eventuali variazioni relative alla data e durata delle votazioni nonché al procedimento elettorale devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito Internet del Nuovo IMAIE e a mezzo di posta elettronica.
- 4) Il procedimento elettorale consta delle successive fasi:
 - a) esame e accettazione delle candidature;
 - b) svolgimento delle elezioni;
 - c) scrutinio;
 - d) proclamazione degli eletti.
- 5) La formazione delle liste è rimessa all'autonomia e all'iniziativa della base associativa, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5.
- 6) Gli elenchi degli Associati che costituiscono l'elettorato passivo per ciascuna Area, saranno resi pubblici presso gli uffici e sul sito Internet del Nuovo IMAIE almeno 90 (novanta) giorni prima della data delle votazioni.
- 7) Decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione degli elenchi, ai soli fini della definizione del numero dell'elettorato attivo e passivo, il Presidente, sentita la Commissione elettorale di cui all'art. 4, reso edotto il Consiglio di Amministrazione,

assume ogni decisione sulle eventuali integrazioni dell'elenco degli Associati nonché su eventuali cambiamenti di Area dovuti al rifiuto della domanda di iscrizione a una determinata categoria, o ancora rispetto all'indicazione del rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), c) e d) dello Statuto.

Articolo 4 - Commissione Elettorale

- 1) Alle operazioni preparatorie e a quelle di voto e di scrutinio è preposta una Commissione Elettorale, composta dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Presidente del Collegio Sindacale e da un componente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei due suddetti membri, scelto tra professionisti in materie giuridiche. La Commissione elegge al suo interno un Presidente. Il Segretario è nominato dal Presidente del Nuovo IMAIE.
- 2) La Commissione si avvale del personale e delle strutture del Nuovo IMAIE, sentito preventivamente il Direttore Generale.
- 3) Non appena formati gli elenchi nominativi degli Associati suddivisi nelle due Aree, il Presidente del Nuovo IMAIE li consegna senza indugio alla Commissione Elettorale.
- 4) La Commissione Elettorale ha sede presso gli uffici del Nuovo IMAIE.

CAPO II – CANDIDATURE E LISTE ELETTORALI

Art. 5 - Costituzione e presentazione delle liste

- 1) Alla costituzione dell'Assemblea possono concorrere una o più liste per ognuna delle due Aree.
- 2) Ogni lista di candidati di ciascuna Area deve essere identificata con un numero identificativo progressivo relativo all'Area di appartenenza, attribuito dalla Commissione Elettorale come da art. 6 del presente Regolamento in base all'ordine di presentazione e deve essere composta esclusivamente dagli Associati di cui all'art. 1.
- 3) Ogni lista di candidati di ciascuna Area deve contenere 20 (venti) nominativi di cui 8 (otto) candidati Subentranti, indicati in un ordine numerico di presentazione progressivo, funzionale all'eventuale applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera d) del presente Regolamento.
- 4) Ogni lista deve essere sostenuta da Associati non candidati, in numero non inferiore al quadruplo del numero di candidati presentati.
- 5) I candidati, i responsabili e i promotori di ciascuna lista non possono figurare in tale ruolo o in altri ruoli in più di una lista.

Art. 6 - Responsabile di lista e presentazione delle liste

- 1) Ogni lista deve riportare il nome di un responsabile di lista, scelto tra i candidati o promotori della lista medesima, per curare gli adempimenti relativi alla presentazione e le successive fasi del procedimento.
- 2) Il responsabile può inoltre designare un delegato per assistere alle operazioni di voto presso il seggio, uno per le operazioni di scrutinio e uno per gli interventi nell'Assemblea Generale di cui all'art. 10 comma 1.
- 3) I responsabili di lista devono consegnare la lista alla Commissione entro 55 (cinquantacinque) giorni precedenti la data delle votazioni, fornendo la seguente documentazione:
 - a) un documento valido di identità dello stesso responsabile di lista;
 - b) due copie della lista dei candidati, contenente nome cognome ed eventualmente il nome d'arte di ogni candidato, luogo e data di nascita e codice identificativo (ID) del Nuovo IMAIE, l'eventuale soggetto rappresentato tra i soggetti di all'art. 2, comma 2, lett. b), c) e d) dello Statuto nonché la denominazione della lista, firmate in originale dal rappresentante di lista;
 - c) due copie della dichiarazione di accettazione della candidatura per ogni candidato;
 - d) due copie dell'elenco nominativo di Associati sostenitori corredato con l'indicazione del numero di un documento di identità per ogni nominativo, firmate in originale dal presentatore di lista;
 - e) due copie di una propria dichiarazione contenente i recapiti utili per ogni comunicazione da parte della Commissione Elettorale, firmate in originale;
 - f) una copia del programma elettorale (facoltativa) di massimo 10.000 (diecimila) battute, per l'inserimento nel sito del Nuovo IMAIE.
- 4) La Commissione Elettorale restituirà, vistata per ricevuta, al responsabile di lista, una delle due copie per ogni documentazione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), oltre a una dichiarazione contenente il luogo, la data e l'ora di consegna della documentazione stessa.
- 5) I candidati di ogni lista devono essere presentati secondo un ordine numerico progressivo.
- 6) In calce alla lista potranno essere indicati uno o più siti Internet di riferimento o indirizzi di posta elettronica, che Nuovo IMAIE renderà pubblici insieme alla lista ai sensi dell'art. 7, comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Compiti della Commissione Elettorale in relazione alla presentazione delle liste

- 1) La Commissione Elettorale, dopo gli adempimenti previsti dall'articolo 6, esamina la regolarità della lista stessa e della documentazione allegata, ai sensi delle previsioni precedenti.
- 2) La Commissione provvede a correggere mere irregolarità formali o errori materiali nell'indicazione delle candidature.
- 3) All'esito dell'esame di cui al comma 1, qualora necessario, la Commissione Elettorale dà, almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data fissata per le elezioni, formale avviso al responsabile di lista di tutti gli adempimenti necessari - compresa la sostituzione dei candidati o il cambio di denominazione della lista se confondibile con quello di altre già presentate - per la regolarizzazione della lista stessa, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni per provvedervi. Decorso inutilmente il termine, la lista sarà ritenuta insanabilmente irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste elettorali può essere attivata una sola volta per ogni lista presentata.
- 4) Entro il termine di 5 (cinque) giorni dallo scadere del termine di cui al precedente comma, la Commissione Elettorale comunica ai rappresentanti di lista l'esito della verifica. L'eventuale esclusione di una lista è assunta con provvedimento motivato, avverso il quale è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo 18.
- 5) Le liste regolari saranno affisse a cura della Commissione Elettorale presso gli uffici del Nuovo IMAIE saranno altresì consultabili sul sito Internet dell'Istituto almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di votazione. Le stesse sono affisse, nella data delle votazioni, presso il seggio elettorale predisposto comunque in Roma.

Articolo 8 - Scheda per la votazione

- 1) La Commissione Elettorale, almeno 35 (trentacinque) giorni prima delle elezioni, predispose le schede elettorali per ciascuna Area (Musicale e Audiovisiva) che riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione:
 - a) la numerazione di ciascuna lista ammessa sulla base dell'ordine di presentazione della stessa;
 - b) la denominazione di ciascuna lista ammessa;
 - c) l'elenco nominativo dei candidati per ciascuna lista.
- 2) Ogni scheda elettorale dovrà essere vidimata con un timbro Nuovo IMAIE e con la firma dei 3 componenti della Commissione Elettorale.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 9 - Modalità di votazione

- 1) Ogni Associato esprime il proprio voto recandosi all'unico seggio elettorale predisposto dalla Commissione Elettorale presso il luogo in cui si svolge l'Assemblea Generale o votando per corrispondenza.
- 2) Presso il seggio dovrà essere tenuto l'elenco degli Associati vidimato dalla Commissione Elettorale.
- 3) Ogni Associato può esprimere solo il voto alla lista.
- 4) Non è possibile votare per più liste o apporre sulla scheda di votazione segni identificativi, pena la nullità del voto.
- 5) Non sono ammessi voti di preferenza, che, in ogni caso, sono considerati come voti alla lista, e non sono valutati come segni identificativi di scheda.

Articolo 10 - Votazione presso il seggio durante l'Assemblea Generale

- 1) Prima dell'elezione, nel corso dell'Assemblea Generale, i rappresentanti indicati dalle liste hanno il diritto di prendere parola, per illustrare il programma elettorale e fare delle dichiarazioni di voto. Ogni intervento dovrà avere la medesima durata massima e, in caso di richiesta di intervento di più rappresentanti di lista verrà estratto a sorte l'ordine degli interventi. Non è ammessa la replica.
- 2) Nella data e negli orari fissati per la votazione, al termine dell'Assemblea Generale, l'elettore vota presso il seggio utilizzando la scheda ricevuta per posta o fornitagli dal personale del seggio stesso.
- 3) Dopo essere stato identificato fornendo valido documento di identità dal personale del seggio, che provvede ad ammetterlo al voto previo riscontro sull'elenco degli aventi diritto, il votante appone la propria firma sul registro dei votanti in riferimento all'Area di appartenenza, esprime il voto con le modalità di cui all'articolo 9 comma 3 ed inserisce quindi la scheda votata nell'urna relativa all'Area per la quale il voto è stato espresso.
- 4) All'elettore che, prima dell'immissione della scheda nell'urna, dichiara di aver commesso un errore nell'espressione del voto, viene consegnata un'ulteriore scheda, previa distruzione di quella già fornita e verbalizzazione della circostanza.
- 5) Le schede votate presso il seggio, il registro con le firme dei votanti, le schede non votate, il verbale di seggio nonché i documenti, eventualmente depositati, dovranno essere recapitati alla Commissione Elettorale in plico

sigillato all'interno del quale devono essere contenute in buste chiuse e separate: le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate nonché le schede rimaste inutilizzate.

- 6) Qualora, per cause di forza maggiore, nella giornata della votazione risulti impossibile allestire il seggio presso la sede in precedenza individuata, la Commissione Elettorale comunicherà a tutti coloro che siano ammessi al voto presso il seggio stesso, data e luogo nei quali si procederà ad aggiornare la consultazione elettorale.

Art. 11 - Voto per corrispondenza

- 1) Il voto per corrispondenza è ammesso per tutti gli Associati.
- 2) Per garantire il voto per posta, Nuovo IMAIE provvede, almeno 30 giorni prima della data fissata per la votazione, a spedire a tutti gli elettori, al domicilio indicato all'atto di iscrizione, una busta chiusa contenente:
 - a) la comunicazione agli Associati del luogo, il giorno nonché gli orari di apertura del seggio per le votazioni;
 - b) la scheda elettorale;
 - c) una busta grande già affrancata per posta prioritaria indirizzata alla Commissione Elettorale del Nuovo IMAIE;
 - d) una busta piccola per l'inserimento della scheda elettorale votata;
 - e) una dichiarazione nominativa prestampata che certifichi l'avvenuta votazione da parte dell'Associato;
 - f) le istruzioni necessarie per l'adempimento delle operazioni di voto redatta a cura della Commissione Elettorale con l'indicazione dell'Area di appartenenza.
- 3) L'elettore esprime il proprio voto con le modalità indicate all'art. 9 comma 3 e successivamente:
 - a) inserisce la scheda votata nella relativa busta piccola prestampata, chiudendola mediante l'apposita striscia adesiva, senza apporvi alcun segno identificativo;
 - b) inserisce la busta piccola contenente la scheda votata nella busta grande preindirizzata alla Commissione Elettorale, insieme alla dichiarazione nominativa prestampata che certifichi l'avvenuta votazione da parte dell'Associato;
 - c) richiude la busta grande mediante l'apposita striscia adesiva ed annota sul retro, nell'apposito spazio prestampato, i propri dati anagrafici e di domicilio, apponendo sul lembo di chiusura la propria firma;
 - d) spedisce il plico, per posta, in tempo utile perché pervenga alla Commissione Elettorale entro la data indicata dalla delibera di cui all'art. 3.

CAPO IV – SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 12 - Scrutinio delle schede

- 1) Lo scrutinio di tutte le schede ha luogo presso la sede del Nuovo IMAIE in Roma, a partire dal giorno fissato dalla delibera di cui al precedente articolo 3.
- 2) La Commissione Elettorale verifica che il numero di schede votate al seggio, per ogni Area, corrisponda al numero delle firme apposte dai votanti sull'apposito registro.
- 3) La Commissione Elettorale, al fine di garantire comunque la segretezza del voto ed evitare votazioni multiple, provvede a verificare che non vi siano state doppie espressioni di voto (per corrispondenza e al seggio). Nel caso, esclude il voto di corrispondenza dell'Associato che si sia anche presentato al seggio e non lo ripone nell'urna, segnalandolo in apposito verbale.
- 4) La Commissione Elettorale provvede quindi a separare le buste grandi da quelle piccole per accertare il rispetto dei requisiti richiesti. In caso di irregolarità, la Commissione esclude dallo scrutinio il voto, conservando agli atti, previa verbalizzazione dei riscontri effettuati, la busta piccola contenente la scheda insieme alla busta grande.
- 5) La Commissione Elettorale provvede quindi a registrare la votazione dell'elettore certificata dalla dichiarazione nominativa prestampata di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 11 e a riporre la busta piccola chiusa contenente la scheda votata nell'apposita urna in attesa dello spoglio.
- 6) La Commissione Elettorale provvede quindi a immettere in un'unica urna, per ogni Area, sia le schede votate presso i seggi che quelle inviate per corrispondenza e ancora contenute nelle rispettive buste piccole, procedendo infine alle operazioni di scrutinio vero e proprio senza distinzioni.
- 7) Non si potrà comunque tenere conto delle schede pervenute per qualsiasi motivo dopo la data prevista dalla delibera di cui all'articolo 3, ad eccezione del verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 6.
- 8) La Commissione Elettorale provvederà allo scrutinio delle schede votate redigendo un verbale contenente, per ognuna delle due Aree:
 - a) il numero degli associati aventi diritto al voto;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) il numero di voti validi;
 - d) il numero di schede nulle;
 - e) il numero di schede bianche;
 - f) il numero dei voti espressi al seggio;

- g) il numero dei voti espressi per corrispondenza;
 - h) il numero di schede contestate e non assegnate nonché i motivi dell'eventuale contenzioso.
- 9) I responsabili delle liste candidate, ovvero i soggetti dagli stessi delegati nel numero massimo di uno per lista, hanno facoltà di assistere alle operazioni di scrutinio, nonché a quelle preliminari disciplinate dal presente articolo e possono chiedere di mettere a verbale le loro eventuali osservazioni qualora non siano accolte dalla Commissione Elettorale.

Articolo 13 - Nullità del voto

- 1) Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
- 2) È nullo il voto:
 - a) quando la scheda non sia conforme alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9;
 - b) quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto a identificare l'elettore;
 - c) quando il voto, comunque espresso, non consenta di individuare con certezza la volontà dell'elettore;
 - d) nel caso di voto per corrispondenza, quando la busta piccola contenga altro materiale oltre alla scheda di votazione, fermo restando quanto previsto nelle lettere a), b) e c) del presente comma.
- 3) Se nel corso dello scrutinio vengono sollevate contestazioni sulla validità del voto, la decisione definitiva, da adottarsi con provvedimento motivato, è rimessa alla Commissione Elettorale.

Articolo 14 – Attribuzione dei seggi

- 1) La proclamazione dei risultati dello scrutinio fa separato riferimento a ogni Area.
- 2) Per ogni Area, risultano eletti come Delegati c.d. “di maggioranza” i primi 12 (dodici) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, così come indicati dall'ordine progressivo. Gli 8 (otto) candidati non eletti, sono considerati per le disposizioni di cui all'art. 22.

Articolo 15 - Tutela della minoranza

- 1) Le altre liste concorrono all'attribuzione dei rimanenti 8 (otto) seggi c.d. “di minoranza” i quali verranno assegnati dalla Commissione Elettorale secondo il seguente procedimento:
 - a) non computando i voti della lista di maggioranza, si provvede alla definizione del quoziente dividendo il numero dei voti validi per ciascuna delle due Aree (Musicale e Audiovisiva) per 8 (otto);
 - b) si assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti da ogni lista;
 - c) si assegnano i seggi residui proporzionalmente alle liste che hanno un resto maggiore, indipendentemente dall'aver raggiunto un quoziente intero;
 - d) si individuano i candidati eletti sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

Articolo 16 - Disciplina delle situazioni di parità

- 1) Svolto lo scrutinio, qualora dovesse risultare che una o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e al contempo si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14 (lista vincitrice di Area), per l'attribuzione del premio di maggioranza di cui al medesimo comma 2 dell'art. 14 in ciascuna Area, si procederà a un nuovo turno elettorale di ballottaggio al quale concorreranno solamente le liste risultate “vincenti” e a parità di voti e solo per l'Area di appartenenza. Le modalità e i tempi di tale procedura elettorale verranno definiti, entro 15 giorni dallo scrutinio, da una apposita delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assunta in conformità del presente Regolamento, in accordo con la Commissione Elettorale.
- 2) Qualora ai fini del calcolo di cui al precedente art. 15 in ciascuna Area, due o più liste risultassero avere un pari numero di voti validi e non si possa procedere all'attribuzione dei seggi tra queste, si provvederà al nuovo turno elettorale di ballottaggio limitatamente alle liste che abbiano ottenuto la parità di voti. Si applica la procedura di cui al comma 1 in quanto compatibile.

Articolo 17 - Proclamazione degli eletti

- 1) In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dal Presidente della Commissione Elettorale, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti con ratifica del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito Internet del Nuovo IMAIE e inviata per posta elettronica a tutti gli Associati. La ratifica deve altresì essere trasmessa ai responsabili di tutte le liste ammesse al voto.
- 2) Gli Associati potranno prendere visione dei registri e dei verbali di scrutinio.

Articolo 18 - Contestazioni e ricorsi in materia elettorale

- 1) Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza dalla Commissione Elettorale.
- 2) Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso ad un'apposita Commissione per i ricorsi in materia elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione, con la delibera di cui all'articolo 3 e composta da tre membri estranei al Nuovo IMAIE e non legati ad esso da alcun rapporto associativo o professionale.
- 3) Il ricorso avverso la deliberazione con la quale la Commissione Elettorale non abbia ammesso le liste ritenute irregolari deve essere proposto dal responsabile di lista alla suddetta Commissione per i ricorsi entro 2 (due) giorni dalla comunicazione di tale deliberazione. Il ricorso non sospende le elezioni. La Commissione decide sul ricorso presentato entro il termine di 2 (due) giorni dalla sua presentazione.
- 4) Il ricorso avverso la delibera con cui sono proclamati i vincitori deve essere presentato alla Commissione per i ricorsi in materia elettorale entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera sul sito Internet del Nuovo IMAIE. Il ricorso proposto deve essere prontamente comunicato, a cura della Commissione medesima, ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni. La Commissione per i ricorsi in materia elettorale decide sul ricorso entro i 15 (quindici) giorni successivi. La decisione viene comunicata sia alle parti interessate, sia ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni ed è pubblicata con le stesse modalità previste per la delibera di proclamazione dei vincitori. Nel caso di accoglimento totale o parziale del ricorso il Presidente, sentita la Commissione Elettorale, assume i provvedimenti conseguenti.
- 5) L'Istituto provvede alla conservazione della documentazione elettorale per un periodo di 5 (cinque) anni decorrente dalla definitiva proclamazione degli eletti.

TITOLO III

NOMINA COMPONENTI DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI

Articolo 19 – Elezione componenti comitati audio e video

- 1) Il Presidente, durante la prima riunione dell'Assemblea dei Delegati, forma due distinti collegi: l'uno costituito dai Delegati eletti dal settore audio e l'altro dal settore video. I due distinti collegi, con votazione palese, eleggono i componenti di ciascun Comitato, che dovranno essere composti da tre componenti appartenenti alla lista di maggioranza e due componenti appartenenti alle liste di minoranza.
La rosa dei candidati è indicata, rispettivamente per ciascuna Area:
 - a) dai Delegati della maggioranza, per i tre candidati di maggioranza;
 - b) dai Delegati di minoranza, per i due candidati di minoranza.Ciascun Delegato, distintamente per ciascuna Area, vota con il seguente criterio:
 - A. i Delegati di maggioranza, esprimendo un massimo di tre preferenze, nell'ambito dei candidati di maggioranza;
 - B. i Delegati di minoranza, esprimendo un massimo di due preferenze, nell'ambito dei candidati di minoranza.
- 2) Esaurita la votazione, il Presidente fa lo spoglio dei voti, con la stesura della graduatoria di coloro che hanno ottenuto il voto e proclama gli eletti.

Articolo 20 – Elezione componenti del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente, durante la prima riunione dell'Assemblea dei Delegati, forma due collegi distinti, l'uno costituito dai Delegati eletti dal settore audio e l'altro dal settore video. I due distinti collegi, con votazione palese, eleggono i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Delegato può esprimere sino a due preferenze.
- 2) Esaurita la votazione, il Presidente fa lo spoglio dei voti, con la stesura della graduatoria di coloro che hanno ottenuto il voto proclama gli eletti.

Articolo 21 – Elezione componenti dell'Organo di Sorveglianza

- 1) L'Assemblea dei Delegati procede con votazione palese, all'elezione dei componenti dell'Organo di Sorveglianza di cui all'art. 24 dello Statuto. Ciascun Delegato può esprimere sino a cinque preferenze. I componenti artisti dell'Organo possono essere eletti nell'ambito di una rosa di candidati indicati dai componenti presentati dalle liste di minoranza di ciascuna delle due aree e votati dall'intera Assemblea.
- 2) Esaurita la votazione, il Presidente fa lo spoglio dei voti, con la stesura della graduatoria di coloro che hanno ottenuto il voto proclama gli eletti.

TITOLO IV
INTEGRAZIONE SEGGI

Articolo 22 - Integrazione dei risultati di scrutinio

- 1) Successivamente alle elezioni, qualora risultassero vacanti posti di Delegati dell'Assemblea per qualunque causa, ivi inclusi per motivi di salute o per decesso del Delegato, si procederà immediatamente alla nomina del Subentrante individuando come Subentrante il primo dei candidati della lista di appartenenza del Delegato da sostituire che non abbia ottenuto alcun seggio, secondo l'ordine di presentazione nella lista. Esauriti i Subentranti, l'Assemblea farà ricorso all'istituto della cooptazione.
- 2) Qualora il posto risultasse vacante per dimissioni del Delegato, l'Assemblea procederà alla nomina del Subentrante, nelle modalità indicate nel precedente comma 1, alla terza Assemblea successiva alla notizia delle sue dimissioni.
- 3) Qualora un delegato non partecipi alle adunanze dell'Assemblea per tre riunioni consecutive dovrà ritenersi in ogni caso decaduto. In tal caso si procederà come da comma 1.
- 4) Qualora impossibilitato a partecipare all'Assemblea, un Delegato può farsi sostituire da altro Delegato, con delega scritta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23 – Norme in materia di elezioni

- 1) Possono partecipare alle elezioni gli Associati la cui domanda di iscrizione, consegnata a mano agli uffici del Nuovo IMAIE o spedita per posta, sia stata ricevuta dagli uffici entro 35 (trentacinque) giorni dalla data della delibera di cui all'art. 3.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Pubblicazione

- 1) Il presente Regolamento elettorale è pubblicato nella pagina principale del sito del Nuovo IMAIE entro 10 (dieci) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Delegati.